



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911  
Fax: 06-84912351

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 Marzo 2013

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE - L.I.C.P.

### 1) **Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L.** avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 1 al sig. Capone Ferruccio;
- ammenda di € 10.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante, inflitte seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo II "Criteri infrastrutturali" lett. A) punto 2), di cui al Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 2595/85 pf12-13/SP/pp del 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F., preso atto dell'istanza di parte, rinvia all'11.4.2013 ore 13.30

### 2) **Ricorso sig. AMODIO Roberto**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1, C.G.S. - nota n. 3405/146 pf11-12/SP/blp del 5.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 64 del 4.2.2013)

**RESPINTO**

### 3) **Ricorso calc. CORAPI Francesco**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 e ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 NOIF e dall'art. 8, comma 11, C.G.S. e dell'art. 10, comma 1, C.G.S. - nota n. 3520/608 pf10-11/AM/ma del 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**4) Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO**  
avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pol. Nuovo Campobasso Calcio/Arzanese del 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La C.G.F., preso atto dell'istanza di parte, rinvia all'11.4.2013 ore 13.30

**5) Ricorso A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l.**  
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gare effettive inflitta al sig. Camplone Andrea seguito gara Perugia/Nocerina del 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara

**6) Ricorso U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L.**  
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Susini Carlo seguito gara Borgo Buggiano/Salernitana del 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Susini Carlo a 2 giornate effettive di gara